

La continuità didattica per il personale a tempo determinato della graduatoria - Applicazione ed effetto

Profilo professionale collaboratori e collaboratrici all'integrazione

| | |
|---|---|
| 1 | <p><u>Posto senza continuità</u></p> <p>La persona con un posto senza continuità didattica viene prevista per la scelta dei posti.</p> |
| 2 | <p><u>Obbligo di continuità</u></p> <p>La persona con un posto con continuità, la quale non ha assolto il triennio obbligatorio della continuità didattica e ai sensi dei criteri della continuità didattica il posto rimane invariato, viene confermata sul posto.</p> |
| 3 | <p><u>Decisione variazione del posto</u></p> <p>La persona con un posto con continuità, la quale non ha assolto il triennio obbligatorio della continuità didattica, e ai sensi dei criteri della continuità didattica il posto subisce una variazione, viene informata dall'Unità Inclusionione della Direzione Istruzione e Formazione e in rispetto della modalità indicata deve comunicare la propria decisione:</p> <p>conferma del posto o scelta dei posti con diritto di recesso o scelta dei posti senza diritto di recesso.</p> <p>Se la persona non comunica la decisione come prescritto, viene assegnata d'ufficio alla decisione ""scelta dei posti senza diritto di recesso".</p> <p>La decisione "conferma del posto" è definitiva e la persona viene confermata sul posto con la definizione per il nuovo anno scolastico.</p> <p>La decisione "scelta dei posti con diritto di recesso" non è definitiva, nel senso che la persona entro il termine di scadenza per il diritto di recesso può ritirare la sua decisione di venire alla scelta dei posti e confermare il suo posto con la definizione per il nuovo anno scolastico.</p> <p>La decisione "scelta dei posti senza diritto di recesso" è definitiva, la persona rilascia immediatamente libero il posto e viene prevista per la scelta dei posti.</p> |
| 4 | <p><u>Triennio assolto</u></p> <p>La persona con un posto con continuità, la quale ha assolto il triennio obbligatorio della continuità didattica, deve venire alla scelta dei posti.</p> |
| 5 | <p><u>Dissoluzione della continuità su richiesta</u></p> <p>La persona con obbligo di continuità, la quale si vuole svincolare da questa e ne ha un motivo previsto: dalla scelta del posto mai lavorato con il relativo bambino o alunno o disposizioni della legge 104/1992 o gravi motivi,</p> <p>può fare la richiesta di dissoluzione della continuità, entro il 1° giugno, all'Unità Inclusionione della Direzione Istruzione e Formazione.</p> <p>La richiesta di dissoluzione trova applicazione se il posto ai sensi dei criteri della continuità didattica rimane invariato e l'obbligo di continuità sussiste effettivamente.</p> <p>Se la richiesta viene approvata, la persona è prevista per la scelta dei posti senza diritto di recesso.</p> |
| 6 | <p><u>Dissoluzione della continuità d'ufficio</u></p> <p>La persona con un posto con continuità, la cui continuità viene dissolta d'ufficio dall'Unità Inclusionione della Direzione Istruzione e Formazione:</p> <p>per incompatibilità da parte del dirigente o per prescrizione per posti con rischio da parte della Medina del Lavoro,</p> <p>viene prevista per la scelta dei posti e non ha alcun accesso al posto in questione.</p> <p>La dissoluzione della continuità sta sopra ogni altra situazione del posto che si potrebbe verificare.</p> <p>L'incompatibilità deve essere comunicata dal dirigente della direzione di scuola dell'infanzia o di scuola entro il 1° giugno all'Unità Inclusionione della Direzione Istruzione e Formazione.</p> |
| 7 | <p><u>Posto non esiste più</u></p> <p>La persona con un posto con continuità, che per diversi motivi non esiste più, viene prevista per la scelta dei posti.</p> |

| | |
|----|--|
| 8 | <p><u>Dritto di recesso</u></p> <p>La persona, la quale è prevista per la scelta dei posti con diritto di recesso, può decidere di non venire alla scelta dei posti e di confermare il suo posto con la definizione per il nuovo anno scolastico.</p> <p>Il diritto di recesso viene fatto valere con il modulo previsto entro il prescritto termine di scadenza presso il Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione della Ripartizione Personale. Se il diritto di recesso non viene fatto valere come prescritto, la persona rilascia immediatamente libero il posto e va alla scelta dei posti.</p> <p>Il termine per il diritto di recesso scade entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di trasferimento del personale a tempo indeterminato.</p> |
| 9 | <p><u>Passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado</u></p> <p>Il passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado non è obbligatorio. La persona interessata viene contattata per la sua decisione dall'Unità Inclusione della Direzione Istruzione e Formazione.</p> |
| 10 | <p><u>Posizione di graduatoria per la scelta dei posti</u></p> <p>La persona, la quale per qualsiasi motivo è da prevedere per la scelta dei posti con o senza diritto di recesso, è prevista per la scelta dei posti secondo la sua posizione normale nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato.</p> <p>Chi ha diritto alle disposizioni della legge 104/1992, può fare la richiesta di scelta con precedenza per la propria categoria di appartenenza nella graduatoria:</p> <p>categoria assunzione a tempo indeterminato o</p> <p>categoria incarichi a tempo determinato e in questa</p> <p>1° fascia con idoneità o</p> <p>1° fascia senza idoneità o</p> <p>2° fascia o</p> <p>3° fascia con servizio o</p> <p>3° fascia senza servizio,</p> <p>e quindi, tenendo conto delle norme pertinenti, scegliere con precedenza alla scelta dei posti.</p> <p>La richiesta di scelta con precedenza nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato è da fare entro il 10 luglio, ore 12.00, al Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione della Ripartizione Personale.</p> |
| 11 | <p><u>Visione sotto propria iniziativa oppure comunicazione dall'Amministrazione</u></p> <p>Le persone visionano sotto propria iniziativa le informazioni sulla scelta dei posti e le questioni correlate sulla homepage della Ripartizione Personale.</p> <p>Le Unità Inclusione delle Direzioni Istruzione e Formazione informano i collaboratori e le collaboratrici in maggio/giugno solo sulla loro personale situazione per il nuovo anno scolastico. Allo stesso modo e nello stesso periodo, le Unità informano anche le direzioni delle scuole dell'infanzia e delle scuole sulla generale situazione dei posti, in modo che i collaboratori e le collaboratrici possono ottenere le prime informazioni anche presso la loro direzione.</p> <p>A necessità il mezzo di comunicazione della Ripartizione Personale (Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione) e delle Direzioni Istruzione e Formazione (Unità Inclusione) è la mail provinciale.</p> <p>Quindi la homepage e la mail provinciale sono da visionare regolarmente.</p> |
| 12 | <p><u>Spiegazione "triennio obbligatorio"</u></p> <p>Il calcolo per il triennio parte ogniqualvolta che un posto con continuità viene scelto mediante la scelta dei posti ed è obbligatorio per tre anni scolastici se il posto rimane invariato ai sensi dei criteri della continuità didattica. Tuttavia, quando si sceglie un posto con continuità, l'Amministrazione non può garantire, che rimanga invariato per tre anni scolastici o che esista per tre anni scolastici. Con una conferma del posto in caso di una variazione del posto entro i tre anni scolastici, il periodo del triennio non inizia di nuovo, nemmeno se il tipo del rapporto di lavoro cambia da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> |

| | |
|----|--|
| 13 | <p><u>Spiegazione “variazione del posto”</u></p> <p>Per variazione del posto ai sensi dei criteri della continuità didattica non si intende il passaggio da un livello scolastico ad un altro (*), né la variazione del numero di bambini o alunni assegnati.</p> <p>Un posto è considerato subire una variazione se varia/variano il carico orario o/e in modo significativo la zona della sede di servizio. Così come tutte le decisioni sulla continuità didattica, la variazione significativa di zona è anche una decisione delle Unità di Inclusione delle Direzioni Istruzione e Formazione.</p> <p>Per quanto riguarda il carico orario, si fa riferimento al carico orario scelto all'inizio del triennio e se viene accettata una variazione delle ore, non esplicitamente contrassegnata come "annuale", nell'anno scolastico successivo questo nuovo carico orario sarà la base per definire la variazione del posto.</p> <p>(*) Per quanto riguarda il passaggio da un livello scolastico all'altro, il passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado è un'eccezione. Questo è considerato una variazione e non è obbligatorio. Tuttavia, se il carico orario rimane lo stesso e non c'è una variazione significativa di zona, non si tratta di una perdita di posto ma di un normale trasferimento, che è decisivo solo per l'ordine nella graduatoria di trasferimento del personale a tempo indeterminato, non per l'ordine nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato.</p> |
| 14 | <p><u>Spiegazione “posti con continuità”</u></p> <p>Posti con continuità didattica sono i posti vacanti contrassegnati con "continuità".</p> <p>I posti vacanti contrassegnati con "annuale/continuità" sono posti che devono essere rivisti e approvati prima di ogni anno scolastico e sono posti con continuità didattica se l'approvazione viene data.</p> <p>Posti senza continuità sono, oltre a tutti i posti di supplenza (contrassegnati con "supplenza"):</p> <ul style="list-style-type: none"> i posti vacanti che sono banditi come posti di volante (contrassegnati con "posto di volante" e "annuale"), i posti vacanti che sono esplicitamente banditi e contrassegnati con "annuale" o "tempo limitato", i posti vacanti che non iniziano con inizio settembre, per esempio, a causa di pensionamento o licenziamento (contrassegnati con "annuale" o "tempo limitato"), i posti vacanti che sono conferiti dopo la centrale scelta dei posti dalle direzioni delle scuole dell'infanzia e delle scuole. |
| 15 | <p><u>Spiegazione “continuità sul bambino o alunno”</u></p> <p>La continuità didattica si riferisce al bambino o all'alunno con disabilità, al quale è assegnata la persona.</p> <p>A una persona possono essere assegnati anche più bambini o alunni.</p> |